



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 374 del 8 maggio 2019

relativa ad una presunta ipotesi di violazione del d.lgs. n. 39/2013 in relazione all'incarico di *omissis* di un'autorità amministrativa indipendente.

Fascicolo UVIF n. 944/2019.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 8 maggio 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfirmità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

È pervenuta a quest'Autorità una segnalazione da parte di due dipendenti dell'*omissis*, nonché esponenti *omissis*, avente ad oggetto l'incarico di *omissis* dell'*omissis*, conferito al Dott. *omissis* in data 1 aprile 2016.

I segnalanti hanno esposto che l'incarico in questione non sarebbe stato conferito all'esito di una procedura di evidenza pubblica, come invece richiesto da un'apposita delibera dell'*omissis* riguardante i contratti a tempo determinato.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Gli stessi hanno inoltre segnalato la circostanza per cui il Dott. *omissis* sarebbe sprovvisto dei requisiti minimi previsti dal Regolamento *omissis* sull'organizzazione ed il funzionamento con riferimento all'incarico di *omissis*.

Dalla documentazione in atti e dai riscontri camerali effettuati dall'Ufficio, è risultato che il Dott. *omissis* abbia ricoperto i seguenti incarichi:

- 1) dirigente del settore Divisione *omissis* di *omissis* S.p.A. fino al 2012; la visura camerale riporta anche l'indicazione di una procura conferita in data 24 luglio 2014, con cui si attribuisce la qualità di "Responsabile della funzione coordinamento *omissis*";
- 2) diverse cariche in *omissis* S.p.A., a partire dall'ottobre 2012; in particolare ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dal 21 ottobre 2013 fino al 31 dicembre 2015 (secondo il *curriculum vitae* fino al 2014);
- 3) Presidente del Comitato direttivo del Consorzio *omissis*, dal 20 ottobre 2014 fino al 24 settembre 2018 (secondo il *curriculum vitae* fino al 2016).

A causa dell'incertezza relativa alle date di conferimento e di esercizio dei diversi incarichi ricoperti dal soggetto, l'Ufficio ha chiesto al *omissis* di *omissis*, e per conoscenza anche al Presidente dell'Autorità stessa, informazioni sugli incarichi ricoperti dal Dott. *omissis* nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico di *omissis*, con particolare riferimento alle date di conferimento degli stessi, alla loro durata, al contenuto e alla natura dell'attività concretamente esercitata, soprattutto in relazione agli incarichi ricoperti in *omissis* S.p.A.

Il Dott. *omissis* trasmetteva a questa Autorità il proprio riscontro alla predetta richiesta di informazioni, manifestando la propria disponibilità ad essere audito dall'Ufficio, qualora si ritenesse utile un'integrazione delle informazioni trasmesse.

Con successiva nota, i medesimi segnalanti, oltre ad avanzare specifica richiesta di accesso agli atti del fascicolo in oggetto, aggiungevano le seguenti osservazioni:

- 1) violazione dell'art. 2, comma 31, della legge n. 481 del 1995 – recante le "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ai sensi del quale il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La sanzione prevista in caso di violazione di tali divieti è costituita dalla decadenza dall'impiego. Tale violazione si sarebbe verificata con riferimento all'incarico di Presidente del Consorzio *omissis* che, secondo la visura camerale, il Dott. *omissis* avrebbe ricoperto fino al 31.8.2018;
- 2) eventuale profilo di illegittimità connesso alle dichiarazioni rese dal Dott. *omissis* all'atto dell'assunzione dell'incarico di *omissis* dell'*omissis* circa l'insussistenza di condizioni di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Alla suddetta nota i segnalanti hanno allegato la visura camerale relativa alle cariche cessate e ricoperte dal Dott. *omissis*.

A seguito della decisione del Consiglio adottata nell'adunanza del 26.3.2019, l'Ufficio ha comunicato al Presidente, al *omissis* e al RPCT di *omissis* l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo all'ipotesi di inconfiribilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013 in relazione all'incarico di *omissis* di *omissis* conferito al Dott. *omissis*. Con ulteriore nota è stata altresì comunicata la convocazione del Dott. *omissis* per una audizione innanzi all'Ufficio per il giorno 28 marzo 2019.

Come risulta dal verbale della suddetta audizione, il Dott. *omissis*, nel riportarsi al contenuto della memoria depositata, ha precisato quanto segue:

- 1) in merito agli incarichi professionali ricoperti nel biennio anteriore all'assunzione dell'incarico di *omissis* dell'*omissis* (in data 1 aprile 2016) e con particolare riferimento all'incarico di Presidente del Comitato direttivo del Consorzio *omissis*, l'incarico è cessato alla data del 16 marzo 2016, come da corrispondenza intercorsa con il Consorzio, prodotta in atti;
- 2) quanto all'incarico di "Responsabile della funzione coordinamento *omissis*", attribuito con l'ordine di servizio n. *omissis*, l'incarico sarebbe stato relativo ad una funzione di nuova costituzione che di fatto non è mai stata concretamente costituita sotto la sua direzione perché, poco dopo l'emanazione dell'ordine di servizio stesso, venne iniziata la procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come confermato dalla nota di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prot. n. *omissis* del 16 ottobre 2014 prodotta; di conseguenza il Dott. *omissis* non avrebbe mai adottato alcun atto concreto, in esecuzione del suddetto incarico.

Con ulteriore nota, l'Ufficio ha comunicato ai segnalanti il differimento della richiesta di accesso agli atti inoltrata fino alla conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 ottobre 2018 e pubblicato nella G.U., Serie Generale n. 297 del 22.12.2018.

Infine l'Ufficio ha inoltrato al Presidente e all'Amministratore delegato e Direttore Generale di *omissis* S.p.A. specifica richiesta di informazioni in merito agli incarichi ricoperti in *omissis* dal Dott. *omissis*, con particolare riferimento all'ordine di servizio n. *omissis*, prot. *omissis* del 11.7.2014, con il quale si attribuiva allo stesso la qualità di "Responsabile della funzione coordinamento *omissis*", e alla correlata procura del 24.7.2014 che, secondo quanto asserito dal *omissis* nel corso dell'audizione, non sarebbe stata mai concretamente esercitata, in quanto seguita a breve dalla procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con *omissis*, confermata da *omissis* con una nota del 16 ottobre 2014.

omissis S.p.A. ha riscontrato detta richiesta di informazioni.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

I segnalanti hanno infine depositato un'ulteriore integrazione dell'esposto originario avente ad oggetto la violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 39/2013, in relazione ai poteri esercitabili in esecuzione della suddetta procura e il possibile profilo di illegittimità ai sensi dell'art. 20 dello stesso d.lgs. 39/2013 connesso alle dichiarazioni rese dal *omissis* all'atto dell'assunzione dell'incarico di *omissis* di *omissis*.

Diritto

Profili di competenza dell'Autorità.

Si premette che ogni questione afferente l'irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di inconfiribilità o incompatibilità o conflitti di interesse, esula dalla sfera di competenza di quest'Autorità.

Pertanto nella parte in cui la segnalazione pervenuta attiene a tali profili la stessa non è stata presa in considerazione.

Nella parte in cui, invece, la segnalazione fa riferimento agli incarichi in precedenza ricoperti dal Dott. *omissis* in diversi enti, fra i quali il Consorzio *omissis*, *omissis* S.p.A. e *omissis* S.p.A., si riscontra la competenza di quest'Autorità.

Secondo quanto previsto, infatti, dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013: *“L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”*.

Applicabilità dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie di specie.

La fattispecie di inconfiribilità astrattamente configurabile in relazione al caso di specie è quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale: *“1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) [...];*
- c) [...].”*

Occorre, pertanto, verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi indicati dalla disposizione appena citata.

Incarico in destinazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Con riferimento alla qualificazione giuridica dell'incarico in destinazione, l'incarico di *omissis* di *omissis* rientra nella definizione di "incarichi amministrativi di vertice" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), secondo la quale devono intendersi per tali: "gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione".

L'*omissis*, che ha conferito il suddetto incarico, infatti, in quanto autorità amministrativa indipendente, è una pubblica amministrazione secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013, a norma del quale: "2. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti; [...]".

Incarichi in provenienza.

Quanto al Consorzio *omissis*, di cui il Dott. *omissis* risulta essere stato Presidente del Comitato direttivo, nonostante l'attività da esso esercitata fosse classificata quale attività di "intermediazione in servizi *omissis*" secondo la classificazione ATECORI, lo stesso risultava operare nel settore dell'energia, occupandosi prevalentemente di favorire e sostenere la creazione di un mercato innovativo dedicato alla ricarica rapida dei veicoli elettrici.

Infatti l'analisi dell'oggetto sociale ha confermato che l'attività svolta dal suddetto Consorzio non ha alcun tipo di collegamento con il comparto delle *omissis* – dovendosi ritenere quella contenuta nella classificazione ATECORI una indicazione di carattere meramente statistico –, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di interazione tra l'attività del Consorzio stesso e i compiti regolatori attribuiti all'*omissis*.

Inoltre, lo stesso *omissis*, nel corso dell'audizione innanzi all'Ufficio ha prodotto corrispondenza dalla quale risulta la cessazione dell'incarico presso il Consorzio *omissis* a far data dal marzo 2016 e, quindi, prima del conferimento dell'incarico di *omissis* di *omissis*.

Con riferimento a *omissis* S.p.A., di cui il Dott. *omissis* risulta essere stato Amministratore delegato e Direttore Generale, vi è da dire che l'oggetto sociale della società consiste nello svolgimento di attività di importazione, esportazione, acquisto, vendita e scambio di energia elettrica e dei servizi connessi, nonché di tutte le attività proprie del cliente grossista, per il mercato elettrico.

Pertanto risulta escluso qualsivoglia potere di regolazione di *omissis* con riferimento a tale società, in quanto nel settore dell'*omissis* l'attività di regolazione e controllo è svolta dall'Autorità *omissis*.

Infine, in relazione a *omissis* S.p.A., considerando che il decreto legge *omissis*, convertito in legge *omissis*, ha affidato ad *omissis* le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore *omissis*, con i connessi compiti in materia di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti, la società in questione rientra nella definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. d), secondo la quale sono da intendersi per tali: "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; (...)".

Affinché possa dirsi configurata la specifica fattispecie di inconferibilità, l'incarico ricoperto in provenienza dal Dott. *omissis* in *omissis* S.p.A. dovrebbe rientrare nella definizione di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale devono intendersi per tali: "le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente".

Dalle informazioni assunte si evince, comunque, che l'incarico di dirigente della Divisione *omissis* in *omissis* S.p.A. risulta essere cessato nel 2012, avendo il *omissis* assunto l'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale di *omissis* S.p.A.

Pertanto il suddetto incarico risulta irrilevante ai fini dell'ipotesi di inconferibilità di cui al citato art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, che prevede un periodo di "raffreddamento" di due anni rispetto al conferimento dell'incarico in destinazione che nel caso di specie è stato attribuito in data 1 aprile 2016.

Necessita tuttavia un maggiore approfondimento la procura datata 24 luglio 2014, con la quale l'Amministratore delegato di *omissis* S.p.A. ha attribuito al Dott. *omissis* la qualità di "Responsabile della funzione coordinamento *omissis*", ed in virtù della quale si è previsto che egli potesse provvedere a sottoscrivere e presentare comunicazioni di ogni genere a uffici, enti e autorità, a stipulare, modificare, recedere e risolvere contratti attivi per la vendita di prestazioni manuali o intellettuali per un ammontare non superiore a 50.000 €, a stipulare atti o transazioni per la definizione stragiudiziale di controversie relative a contratti attivi per un ammontare non superiore a 50.000 €.

La suddetta procura, essendo stata conferita in data 24 luglio 2014, risulta rilevante ai fini dell'ipotesi di inconferibilità in esame, in quanto al momento del conferimento dell'incarico di *omissis* di *omissis* (1 aprile 2016), non era ancora decorso il periodo di raffreddamento di due anni previsto dall'art. 4 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia si deve tener conto che il rapporto di lavoro tra il Dott. *omissis* ed il Gruppo *omissis* risulta concluso in data 16 ottobre 2014, per cui la suddetta procura risulta essere stata conferita meno di tre mesi prima della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Gruppo.

Tale periodo appare effettivamente molto limitato e richiede una valutazione sul concreto esercizio dei poteri gestori da parte del Dott. *omissis* legati al suddetto incarico di "Responsabile della funzione coordinamento *omissis*".

In proposito il Dott. *omissis* ha affermato che il conferimento di tale procura avrebbe avuto natura di adempimento formale e procedurale, essendo connesso a disposizioni organizzative aventi quale riferimento apicale l'Amministratore delegato del Gruppo *omissis*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

L'incarico in questione sarebbe stato residuale rispetto al primario incarico di Amministratore delegato di *omissis* S.p.A. che lo stesso *omissis* continuava a ricoprire, oltre che relativo ad una mera funzione di supporto e reportistica all'Amministratore delegato del Gruppo su temi di programmazione, con esclusiva rilevanza interna e nessuna esposizione esterna.

Infine lo stesso *omissis* ha spiegato che l'incarico in questione non è mai stato concretamente esercitato, in quanto, contestualmente al conferimento di tale procura, è stata avviata la procedura di cessazione del suo rapporto di lavoro con il Gruppo, definitivamente conclusasi in data 16 ottobre 2014; come risulta dall'allegata la nota di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prot. n. *omissis* del 16 ottobre 2014.

Dunque, l'incarico di "Responsabile del coordinamento *omissis*" e la relativa procura non sarebbero mai stati concretamente esercitati e sarebbe mancato l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni oggetto della delega.

La circostanza è stata confermata anche dal Vice Direttore Generale di *omissis* S.p.A., dott. *omissis*, il quale nella nota inviata in risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dall'Ufficio successivamente all'audizione del dott. *omissis*, ha precisato che:

- con l'ordine di servizio n. *omissis* prot. *omissis* del 11.7.2014 è stata attribuita al dott. *omissis* la responsabilità della Funzione Coordinamento *omissis* alle dirette dipendenze dell'Amministratore delegato del Gruppo *omissis*;
- le deleghe necessarie ad avviare l'operatività della funzione sono state conferite solo il successivo 24 luglio 2014, quindi in un periodo coincidente con le ferie che, come risulta agli atti della società, sono state fruito dal *omissis* stesso dal 7 al 22 agosto dello stesso anno;
- poco dopo l'emanazione del suddetto ordine di servizio è iniziata la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro tra il dott. *omissis* e il Gruppo *omissis*: i primi colloqui relativi all'esodo del *omissis* stesso risalgono infatti al 5 settembre 2014, la formalizzazione dell'esodo al successivo 16 ottobre e la ratifica al novembre 2014;
- il rapporto di lavoro è quindi cessato il 30 giugno 2015 con esonero dalla prestazione dal 1 gennaio dello stesso anno, mentre la suddetta procura è stata formalmente revocata in data 5.12.2014;
- la ricerca sul protocollo informatico della "Segreteria dell'AD" nel periodo oggetto di analisi non risultano registrati documenti in ingresso e/o in uscita da e verso la funzione "Coordinamento *omissis*" e da e verso il dott. *omissis*; risultano esclusivamente comunicazioni mail e l'avvio dell'operatività della funzione.

Quanto precisato nella suddetta comunicazione sembra pertanto sufficiente a confermare quanto affermato dal dott. *omissis* con riferimento al mancato concreto esercizio delle funzioni di "Responsabile del coordinamento *omissis*" nel breve periodo di tempo intercorrente dall'ordine di servizio che ha conferito l'incarico in questione rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro con *omissis* S.p.A.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Risulta infatti confermato che nel periodo di tempo suddetto, nel quale è stato anche fruito il congedo feriale, non sono stati adottati atti e provvedimenti relativi all'esercizio della funzione considerata, potendo ritenere l'operatività della funzione comunque avviata quale attività meramente interna e priva di un concreto esercizio di poteri dirigenziali per conto della società in questione.

In proposito occorre rammentare che l'Autorità, nell'applicare le fattispecie di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, si è sempre attenuta ad un principio di effettività dell'esercizio dell'incarico la cui sussistenza è considerata rilevante per ritenere configurata una di tali fattispecie di inconferibilità, specie in situazioni in cui la breve durata dell'incarico lasci presupporre il mancato esercizio della funzione (si veda in proposito la recente delibera Anac n. 208 del 13 marzo 2019 in materia di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'incompetenza della Autorità con riferimento alle questioni, oggetto di segnalazione, afferenti l'irregolarità della procedura di nomina dello stesso dott. *omissis* con riferimento a casi diversi da inconferibilità o incompatibilità e/o conflitti di interesse;
- l'insussistenza di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013 con riferimento all'incarico di *omissis* di *omissis* conferito al dott. *omissis* in data 1 aprile 2016.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2019.

Il Segretario, Maria Esposito